

CODICE DI CONDOTTA LUGANO BEACH TENNIS

Art. 1 – Premessa

Il Lugano Beach Tennis (di seguito Club) opera nell'ambito sportivo del beach tennis e di tutte quelle attività che possono portare un valore aggiunto alla crescita sportiva dell'individuo.

Il Club riconosce lo sport quale strumento sociale, educativo e culturale ed aderisce ai principi del Fair Play, promuovendo e garantendo un ambiente sportivo ispirato ai concetti di lealtà, correttezza, amicizia e rispetto per gli altri. Il Club ripudia ogni forma di discriminazione e di violenza, la corruzione, il doping e qualsiasi cosa possa arrecare danno allo Sport.

Art. 2 – Il Codice di Condotta

Il Codice di Condotta del Club reca norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti i soci, in particolare da coloro che operano, sia su base volontaristica che professionistica, in seno al Club nell'ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta.

Art. 3 – I Destinatari

Il presente Codice si applica ai seguenti soggetti:

- Soci
- Componenti Comitato
- Staff Tecnico
- atleti e chiunque svolga attività sportiva all'interno del Club
- accompagnatori
- collaboratori, consulenti esterni ed ogni altro soggetto che agisca nell'interesse dell'associazione
- sponsor

Il Codice di Condotta si applica comunque a tutti coloro che entrano a far parte del Club volontariamente.

Art. 4 – Efficacia e Divulgazione

L'iscrizione al Club comporta l'accettazione incondizionata del presente Codice. Copia del Codice di Condotta è messa a disposizione di tutti i soggetti destinatari sopraindicati, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservare tutte le disposizioni in esso contenute, a contribuire alla loro applicazione, nonché ad assumersi le responsabilità conseguenti alla loro violazione che costituisce grave inadempimento ed è meritevole delle sanzioni disciplinari previste dal Club. L'ignoranza del Codice di Condotta non può essere invocata a nessun effetto. Il Codice di Condotta esplica i propri effetti dal momento dell'iscrizione al Club.

Art. 5 – il Club

Il Club s'impegna a:

- operare nel pieno rispetto dell'ordinamento giuridico e sportivo vigente e ad uniformare le proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, onestà, correttezza e trasparenza in ogni aspetto della propria attività
- far crescere i propri soci con l'innata coscienza del rispetto verso le persone, gli animali, le piante, gli oggetti animati o inanimati e l'ambiente
- diffondere una sana cultura sportiva, promuovendo e garantendo un ambiente che premi sia il Fair Play che il successo agonistico raggiunto con lealtà
- scegliere con la massima cura le persone con responsabilità verso i partecipanti ai corsi, in particolare ai bambini nelle diverse fasce di età, e di provvedere alla loro formazione
- porre come fattore prioritario la salute, la sicurezza ed il benessere psico-fisico degli atleti, con particolare riferimento ai bambini e ai giovani

Art. 6 – Norme Comportamentali

- Comportarsi in maniera dignitosa prima, durante e dopo le attività del Club.
- Adottare un linguaggio rispettoso nei confronti del pubblico, dei compagni, degli avversari e dei giudici.
- Aver cura delle attrezzature sportive di cui si fa uso.
- Adottare un comportamento adeguato all'etica sportiva sia in caso di vittoria che in caso di sconfitta
- Non sono tollerati comportamenti antisportivi o di cattiva educazione quali maltrattamenti, derisioni, bestemmie e parole fuori luogo
- Ogni socio è tenuto a rispettare ed a far rispettare tutte le leggi, regolamenti e direttive emanate dalle autorità relative ai luoghi del Club ed alle attività in essi svolte
- Tutte le attività devono essere svolte con impegno, rigore morale, trasparenza e correttezza anche al fine di tutelare l'immagine stessa del Club.
- Tutti, nell'ambito delle specifiche attività, devono uniformare la propria condotta al pieno rispetto dei principi di lealtà, onestà, imparzialità, integrità morale evitando comportamenti atti ad incidere negativamente sui rapporti interni che devono essere improntati all'osservanza dei principi di civile convivenza nel rispetto reciproco e garantendo il rispetto dei diritti e delle libertà delle persone.
- I responsabili delle singole attività non devono abusare del ruolo rivestito all'interno dell'organizzazione
- Nessuno può procurarsi vantaggi personali in relazione alla attività esercitata.
- Nessuna attività commerciale o lucrativa può essere intrapresa all'interno del Club senza la previa autorizzazione del Comitato
- Tutti nell'esercizio delle attività e funzioni affidate devono operare con imparzialità evitando trattamenti di favore o disparità di trattamento nei confronti di tutti i soggetti che, a vario titolo, hanno rapporti con il Club
- È vietato a tutti i soci organizzare qualsiasi attività legata al beach tennis che è in concorrenza con le attività del Club senza la previa autorizzazione del Comitato.
- È vietata la distribuzione dei contatti presenti nella banca dati del Club senza previa autorizzazione del Comitato

- L'organizzazione di allenamenti e master class è di esclusiva competenza del Comitato

Art. 7 – Azioni Disciplinari

Eventuali violazioni del presente Codice di Condotta da parte di chiunque saranno valutate dal Comitato, che avrà il compito di verificare il caso e quindi ascolterà le testimonianze di tutte le parti in causa. Nel caso di accertamento delle violazioni, il Comitato deciderà l'azione disciplinare da intraprendere.

Le azioni disciplinari possibili possono spaziare da un semplice richiamo fino all'espulsione definitiva dal Club.

Ogni tipo di decisione adottata deve essere comunicata al diretto interessato.

Il presente Codice di Condotta è stato approvato dal Comitato e dall'Assemblea dei soci.

14 giugno 2021